

SCHEMA NORMATIVA 3

Codice della crisi, sovraindebitamento ed esdebitazione

Gli strumenti previsti dalla legge quando i debiti diventano insostenibili

Il riferimento normativo

La disciplina oggi è contenuta principalmente nel D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII). Il Codice definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o insolvenza del consumatore e di altri debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali maggiori previste dalla legge.

Non esiste una sola procedura

Il Codice prevede strumenti diversi, che non sono intercambiabili. La scelta dipende dalla qualità del debitore, dalla natura dei debiti, dal patrimonio, dalle entrate e dalle cause che hanno determinato la crisi.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – artt. 67 e seguenti CCII: Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre un piano che indichi tempi e modalità per superare la crisi.

Concordato minore – artt. 74 e seguenti CCII: È destinato ai debitori che rientrano nell'ambito previsto dal Codice e non coincide con il piano riservato al consumatore.

Liquidazione controllata – artt. 268 e seguenti CCII: Procedura liquidatoria nella quale il patrimonio disponibile viene destinato ai creditori secondo le regole del Codice.

Esdebitazione – artt. 278 e seguenti CCII: Consente, quando ricorrono i presupposti di legge, di rendere inesigibili determinati debiti rimasti insoddisfatti.

Debitore incapiente – art. 283 CCII: Prevede una forma particolare di esdebitazione per la persona fisica meritevole che non possa offrire ai creditori alcuna utilità, neppure in prospettiva futura.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore

L'art. 67 consente al consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione. La domanda deve essere accompagnata da una ricostruzione dettagliata dei creditori, del patrimonio, degli atti di straordinaria amministrazione, delle dichiarazioni dei redditi e delle entrate del debitore e del nucleo familiare.

Il piano può prevedere forme di soddisfacimento anche parziale dei creditori nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalla disciplina. Non si tratta quindi di una automatica "cancellazione dei debiti".

L'OCC: un ruolo centrale

L'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) assiste il debitore nelle procedure previste dal Codice e svolge funzioni di verifica e relazione. Nelle procedure di sovraindebitamento la qualità e completezza della documentazione fornita all'OCC è fondamentale.

Per l'esdebitazione del debitore incapiente la domanda viene presentata tramite l'OCC e deve essere accompagnata dalla relazione particolareggiata prevista dall'art. 283.

Esdebitazione: cosa significa davvero

L'esdebitazione non equivale a un condono generalizzato. È il beneficio attraverso il quale, alle condizioni stabilite dal Codice, determinati debiti residui diventano inesigibili nei confronti del debitore.

Nella liquidazione controllata, l'art. 282 disciplina l'esdebitazione di diritto secondo tempi, condizioni e preclusioni previste dalla legge.

L'esdebitazione del debitore incapiente - art. 283

L'art. 283 disciplina una situazione particolarmente delicata: la persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione una sola volta, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma.

Il giudice valuta la meritevolezza e verifica, in particolare, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento. Sono inoltre previste regole sulle eventuali utilità sopravvenute dopo il decreto.

Il merito creditizio del finanziatore

Un elemento molto interessante per la tutela del debitore è previsto dallo stesso art. 283: nella propria relazione l'OCC deve indicare anche se il finanziatore, quando ha concesso il credito, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore in relazione al reddito disponibile e alle esigenze necessarie a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Questo non significa che ogni finanziamento concesso a una persona poi sovraindebitata sia illegittimo. Significa però che il comportamento del finanziatore può assumere rilievo nella ricostruzione della vicenda.

Famiglie e debiti collegati

Il Codice contempla anche procedure familiari, disciplinate dall'art. 66, quando più componenti della stessa famiglia presentano situazioni di sovraindebitamento collegate e ricorrono i requisiti stabiliti dalla legge. La possibilità di procedere in modo coordinato deve essere verificata sul caso concreto.

Attenzione: non tutti i debiti seguono le stesse regole

La natura del debito è essenziale. Mutui, finanziamenti, debiti fiscali, obblighi di mantenimento, risarcimenti, sanzioni e altre passività possono essere soggetti a discipline e limiti differenti. Per questo una valutazione seria deve partire dalla classificazione di ogni singolo debito.

Prima di iniziare: documenti essenziali

- Elenco completo di tutti i creditori e delle somme richieste.
- Contratti di mutuo, prestito, carte revolving e cessioni del quinto.
- Cartelle, avvisi e documentazione relativa ai debiti fiscali.
- Redditi, stipendi, pensioni e altre entrate del nucleo familiare.
- Elenco dei beni e del patrimonio disponibile.
- Decreti ingiuntivi, pignoramenti e altri atti giudiziari.
- Comunicazioni delle banche, finanziarie e società di recupero crediti.

Cosa NON promettere al consumatore

Espressioni come "cancelliamo tutti i tuoi debiti", "esdebitazione garantita" o "riparti senza pagare nulla" sono fuorvianti. L'accesso alle procedure dipende dai requisiti di legge e l'esito è soggetto alla valutazione dell'OCC e dell'autorità giudiziaria.

La comunicazione corretta è: esistono strumenti legali per affrontare il sovraindebitamento e, in presenza dei requisiti, può essere possibile ottenere anche l'esdebitazione.

In sintesi

RICOSTRUZIONE DEI DEBITI • OCC • PROCEDURA CORRETTA • CONTROLLO DEL GIUDICE • ESDEBITAZIONE SOLO SE RICORRONO I REQUISITI

Riferimenti normativi essenziali

- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
- Art. 2 CCII – definizioni, compreso il sovraindebitamento.
- Artt. 67 e seguenti CCII – ristrutturazione dei debiti del consumatore.
- Artt. 74 e seguenti CCII – concordato minore.
- Art. 66 CCII – procedure familiari.
- Artt. 268 e seguenti CCII – liquidazione controllata.
- Artt. 278 e seguenti CCII – esdebitazione.

- Art. 282 CCII – esdebitazione nella liquidazione controllata.
- Art. 283 CCII – esdebitazione del debitore incapiente.

Nota CONS: questa scheda ha finalità divulgativa. La disciplina del sovraindebitamento è complessa e presenta profili interpretativi e applicativi che richiedono l'esame del caso concreto. Prima della pubblicazione e nei successivi aggiornamenti è opportuno verificare il testo vigente del CCII e gli orientamenti della giurisprudenza.